

IL SINDACO

(Tonidandel Gabriele)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Sartori dott. Luigi)

**Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie  
(L. 190/2014 art. 1 commi 611 - 612)**

**PREMESSA**

Gli interventi normativi degli ultimi anni del legislatore non solo nazionale ma anche provinciale, hanno dimostrato una tendenziale assimilazione delle società pubbliche alle pubbliche amministrazioni, sotto il profilo della razionalizzazione della spesa pubblica, delle regole di trasparenza e vincoli sulla loro organizzazione, per cui sempre più le società a capitale pubblico sono destinatarie di una disciplina che presenta notevoli profili di specialità rispetto a quella generale applicabile alle società commerciali.

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010 n. 27 (Legge finanziaria per il 2011) dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e organismi strumentali. Il comma 3 del medesimo articolo, prevede in particolare che vengano definite alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali quelle indicate alla lettera c), vale a dire *“la previsione che gli enti locali, che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali, impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”*.

Il 20 settembre 2012 è stato quindi sottoscritto tra il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l'Assessore al Personale, Urbanistica ed Enti locali e il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali il Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali in attuazione del sopra richiamato art. 8, comma 3, lett. e) L.P. 27/2010, con il quale viene fissato il principio per cui anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica. Tale Protocollo impone agli enti locali, che in qualità di soci controllano in via diretta, singolarmente o insieme ad altri enti locali, società di capitali, ad esclusione di quelle quotate in borsa e di quelle partecipate dalla Provincia

Autonoma di Trento per la maggioranza del capitale, di adottare delle misure nei confronti di tali società finalizzate al contenimento della spesa indicate nel Protocollo, oltre ad altre misure considerate dagli stessi enti locali opportune per garantire una loro equilibrata gestione. Il Protocollo del 20 settembre 2012 è costituito da 7 articoli:

- l'art. 1 "Oggetto ed ambito di applicazione": individua quali enti e quali società ne sono destinatari, in particolare stabilisce che "nel caso in cui il controllo sulla società sia riconducibile a un insieme di enti locali, tra i medesimi enti, deve essere adottato uno specifico accordo, per consentire il rispetto del Protocollo. L'accordo deve in particolare indicare le modalità organizzative e operative per consentire l'attuazione del Protocollo e a tal fine indicare, tra le altre cose, l'ente locale che in nome e per conto di tutti deve rapportarsi con la società";
- l'art. 2 "Direttive relative agli indirizzi e al controllo sulla gestione delle società": dispone delle puntuali direttive per garantire l'esercizio da parte degli enti locali dell'attività di indirizzo, di vigilanza e controllo sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle loro società;
- l'art. 3 "Direttive generali per il controllo e per il contenimento delle spese": prevede che gli enti locali fissino dei limiti alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché per le spese di carattere discrezionale;
- l'art. 4 "Direttive per il controllo e per il contenimento delle spese delle società in house": stabilisce che siano gli enti locali ad autorizzare le nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle società in house e stabilisce dei limiti ai compensi per il personale dirigenziale, per lo straordinario e per i viaggi di missione;
- l'art. 5 "Compensi ai componenti dei consigli di amministrazione" e l'art. 6 "Numero dei componenti del consiglio di amministrazione": fissano rispettivamente dei limiti ai compensi e al numero dei componenti il consiglio di amministrazione delle società;
- l'art. 7 "Compensi all'organo di controllo e compensi per la revisione legale dei conti": individua un tetto massimo ai compensi dell'organo di controllo e per la revisione legale dei conti.

Si ricorda infine che il citato protocollo stabilisce che, con riferimento a ciascuna società controllata, gli Enti valutano l'opportunità di imporre misure eccedenti quelle minime fissate nel protocollo medesimo.

Le misure contenute nel Protocollo sono state successivamente integrate dall'art. 4, comma 3, lettera f) della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria per il 2013) che ha introdotto nuove disposizioni destinate agli organismi controllati dagli enti locali finalizzate, nello specifico, al contenimento della spesa per il personale: si prevede che le società possano assumere personale con contratto a tempo indeterminato solo qualora vengano rispettate due condizioni:

- il numero massimo di assunzioni consentito corrisponda alle unità di personale a tempo indeterminato cessato durante il 2013 o il 2012;

- la spesa per il personale relativa al 2013 sia in ogni caso inferiore alla spesa per il personale relativa al 2011, al netto degli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi o individuali in essere.

La sopra citata Legge finanziaria per il 2013, contiene inoltre una previsione per le aziende speciali e per le istituzioni per cui fino a quando saranno individuate nei loro confronti delle specifiche misure, trovano applicazione le direttive e i vincoli per il contenimento e il controllo della spesa destinati alle società in house, contenuti nel Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali del 20 settembre 2012.

La L.P. 1/2014 (Legge finanziaria per il 2014) ha confermato con l'art. 5 gli obblighi di contenimento delle spese già vigenti e con l'art. 7 ha escluso la possibilità di attribuire compensi per gli amministratori di enti locali che, dopo tale legge, saranno nominati componenti di organi di amministrazione di società partecipate dagli enti locali di appartenenza.

Alla normativa sopra ricordata, si aggiunge, sempre a livello locale, il "*Protocollo di intesa sulla Finanza Locale*" siglato il 10.11.2014, il quale dispone che il Piano di miglioramento dei Comuni includa una parte dedicata agli organismi partecipati nella quale, partendo dalla fotografia della situazione esistente, il Comune individui eventuali misure per il contenimento e per la razionalizzazione delle spese, in particolare con riferimento agli organismi così detti in house. Tale prescrizione ricalca quanto a suo tempo disposto dal "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", siglato il 20 settembre 2012 e di cui si è fatto cenno sopra.

## **PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE**

La Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), all'art. 1, commi da 611 a 614 detta disposizioni volte ad avviare, dal 01 gennaio 2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

La normativa sopra richiamata è applicabile anche agli enti locali della nostra Regione e quindi anche allo scrivente Ente.

## **PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE**

Il comma 612 della citata legge dispone che i Sindaci e gli organi di vertice delle amministrazioni interessate devono a tal fine definire ed approvare entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo dovranno predisporre una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

## **ORGANI COINVOLTI**

Ai sensi degli art. 4 comma 1 e 36 del T.U.LL.RR.O.C. (DP Reg. 1/2/2005 n. 3/L) e art. 36 del Testo Unico delle Leggi Regionali nell'Ordinamento del personale dei Comuni la competenza ad approvare il Piano Operativo (trattasi di atto gestionale e non di nuova costituzione e/o adesione a società) è della Giunta comunale.

## **ATTUAZIONE**

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile.

## **RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE**

Negli anni novanta, nell'ambito del processo di riforma della pubblica Amministrazione, è stato avviato un percorso che ha visto l'introduzione di forme di gestione autonoma e secondo logiche imprenditoriali dei servizi a "rilevanza economica imprenditoriale". La normativa facilitava ed incentivava la conversione delle aziende speciali in S.p.A. ovvero l'esternalizzazione di attività di

produzione di beni e servizi. La gestione tramite società diventava, quindi, la forma preferenziale di gestione dei servizi pubblici locali. Il Comune in tale fase ha assunto il ruolo di regolatore dei servizi gestiti tramite le società.

Accanto all'intervento nel settore dei servizi pubblici, nel corso degli anni, il comune ha assunto alcune partecipazioni in società e/o consorzi che svolgono attività diverse dall'erogazione di servizio pubblico, ma d'interesse per la collettività amministrativa.

Obiettivo dell'Amministrazione locale era e rimane quello di soddisfare la domanda di pubblici servizi, quantitativamente crescente, ma soprattutto più complessa e sofisticata dal punto di vista qualitativo. Infatti, la forza spinta liberalizzatrice che ha investito la p.a. non ha fatto venir meno la domanda di intervento pubblico da parte degli utenti, ma piuttosto ne ha mutato la natura e le politiche per la sua realizzazione.

Quanto sopra premesso, il Comune di Fai della Paganella detiene attualmente le seguenti società/partecipazioni societarie:

1. 1,37% in **Noce Servizio Energia s.p.A.**, con sede a Cles avente per oggetto attività connesse alla distribuzione dell'energia elettrica;
2. 0,009% in **Trentino Riscossioni S.p.A.**, società interamente pubblica che gestisce le procedure di accertamento e riscossione coattiva delle entrate degli enti locali e quindi anche della Comunità;
3. 0,009% in **Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.**, con sede a Trento ed avente per oggetto l'esercizio dei servizi di Trasporto pubblico urbano, urbano turistico ed extraurbano in Provincia di Trento;
4. 0,008% in **Informatica Trentina S.p.A.**, società interamente pubblica avente per oggetto la gestione del sistema informativo Elettronico provinciale;
5. 0,42% nel **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.**, che si occupa dei servizi strumentali allo svolgimento di compiti istituzionali degli enti locali del Trentino e quindi anche della Comunità;
6. 9,62% in **Azienda Per il Turismo Dolomiti Paganella**, società a prevalente capitale privato che svolge attività di promozione turistica di 'ambito' in cui la partecipazione complessiva degli enti locali al capitale sociale raggiunge la quota del 30%;
7. 10,89% in **Paganella 2001 S.p.A.** avente per oggetto la gestione degli impianti di risalita;
8. 0,00005% in **Dolomiti Energia S.p.A.**, avente per oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti e servizi nei settori energetico, ecologico e delle telecomunicazioni;
9. 0,63% in **Set Distribuzione S.p.A.**, avente per oggetto la distribuzione di energia elettrica;
10. 0,15% in **Trenta S.p.A.**, avente per oggetto la il commercio di gas distribuito mediante condotte, il commercio di energia elettrica e la raccolta, trattamento e fornitura di acqua;
11. 0,086% in **Primiero Energia S.p.A.**, avente per oggetto la produzione di energia elettrica;
12. 2,47% **Azienda speciale per l'igiene ambientale in sigla ASIA** avente per oggetto la gestione del servizio di igiene ambientale;
13. 41,66% **Consorzio Fai Vacanze** avente per oggetto la promozione turistica locale.

Con riferimento alle cosiddette **partecipazioni indirette** è da rilevare che:

- l'Azienda speciale per l'igiene ambientale A.S.I.A: possiede una partecipazione dello 0,1% in Trentino Riscossioni s.p.a e una del 7,5% in Bio Energia Trentino s.r.l. e
- la società partecipata Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop possiede una partecipazione societaria dello 0,05% in Set Distribuzione S.p.A..
- la società Trentino Trasporti s.p.a. detiene il 6,52% in Riva del Garda – Fierecongressi, il 6,92% in Trentino Trasporti TT.SPA, lo 0,71% in APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi scarl ed il 1,77% in Distretto tecnologico trentino scarl;
- Dolomiti Energia s.p.a. detiene le seguenti partecipazioni;
  - HDE - HYDRO DOLOMITI ENEL SRL percentuale di partecipazione: 51%
  - DEE - DOLOMITI EDISON ENERGY SRL percentuale di partecipazione: 51%
  - GIUDICARIE GAS percentuale di partecipazione: 43,35%
  - ALTO GARDA SERVIZI percentuale di partecipazione: 20%
  - PRIMIERO ENERGIA percentuale di partecipazione: 20%
  - CENTRALE TERMOELETTRICA DEL MINCIO percentuale di partecipazione: 5%
  - PVB POWER BULGARIA percentuale di partecipazione: 23,13%
  - SF ENERGY percentuale di partecipazione: 33%

Le altre società partecipate non possiedono partecipazioni di questo tipo.

## **CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Avuto riguardo alla prescrizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 lett. a), b) e c) della L. 190/2014, esposti in premessa, analizzando puntualmente i singoli criteri, emerge che:

1. Con riferimento alla **Società Noce energia Servizi s.p.a.**, la partecipazione si è giustificata in base all'art. 1 del DPR 1977 n. 235, norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di Energia, che conferisce agli enti locali facoltà di esercitare le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto trasformazione, distribuzione ed acquisto e vendita di energia elettrica anche mediante società di capitali nelle quali gli enti locali o le società controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale. La Società è stata trasformata in Srl con Verbale di Assemblea Straordinaria di data 10/01/2014 redatto dal Notaio Martina e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cles il 29/01/2014. Va detto che la società, con delibera dell'assemblea ordinaria del 16.01.2015 è stata sciolta e posta in liquidazione, nominando liquidatore il rag. Zanoni Giulio. Per tale motivo si darà avvio al processo di dismissione della partecipazione.
2. La **Società Trentino riscossioni S.p.A.** è finalizzata alla riscossione delle entrate comunali. Ai sensi dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 è sempre ammessa la costituzione di società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle

finalità istituzionali, tra cui vanno annoverate le società cosiddette strumentali ovvero costituite per gestire servizi nei confronti della pubblica amministrazione. Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera 10/2014) per le società di sistema costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società. Trattandosi, peraltro, di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento. Va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

Non si ravvisano, pertanto, elementi che possano indurre alla dismissione delle quote in tale società.

3. **Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.** svolge attività che sono da ritenersi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche alla luce del Programma di razionalizzazione delle partecipate locali di data 7.8.2014 del Commissario straordinario per la revisione della spesa (Relazione Cottarelli), che ricomprende tali attività a pag. 15 nella Tavola III.1 (Settori di attività in cui la semplice delibera dell'amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione). Tra le attività indicate in detta tabella, nei servizi pubblici a rete sono indicati espressamente e si fa riferimento a servizio idrico integrato, gas, energia elettrica, rifiuti, *trasporto pubblico locale* e per l'energia elettrica. Trattandosi di società di sistema il cui controllo è in capo alla Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: degli organi amministrativi; degli organi di controllo, delle strutture aziendali; riduzione delle relative remunerazioni. Peraltro è da ricordare che per effetto dell'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5, *“al fine di perseguire l'obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta provinciale impartisce apposite direttive affinché le società previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, entro il 30 giugno 2013, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell'ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della*

*Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell'attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale".* Ciò vale anche per la società in esame.

Non si ravvisano, pertanto, elementi che possano indurre alla dismissione delle quote in tale società.

4. Le attività espletate dalla società **Informatica Trentina S.p.A.** rientrano fra quelle indicate nei Servizi Amministrativi (esclusivamente per uso interno delle amministrazioni controllanti): in tale attività rientra la gestione di servizi strumentali rivolti a favore dell'ente locale che spaziano dai servizi informatici (gestione di software) e hardware (reti telematiche ecc.) fino a ricomprendere servizi di amministrazione con riferimento alle società Holding in quanto società dedicate alla più efficiente gestione delle società partecipate, come da diffusa esperienza già da tempo registratasi nel nostro Paese. Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera 10/2014) per le società di sistema costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società. Trattandosi, peraltro, di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto. Trattandosi di società di sistema il cui controllo è in capo alla Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: degli organi amministrativi; degli organi di controllo, delle strutture aziendali; riduzione delle relative remunerazioni. Peraltro è da ricordare che per effetto dell'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5, *"al fine di perseguire l'obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta provinciale impartisce apposite direttive affinché le società previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, entro il 30 giugno 2013, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell'ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell'attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale"*. Ciò vale anche per la sopra richiamata società. Anche in tal caso, di conseguenza, si reputa di mantenere la partecipazione nella società in questione, tenuto conto anche del fatto che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed è



acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio.

Non si ravvisano, pertanto, elementi che possano indurre alla dismissione delle quote in tale società.

5. Per quanto riguarda la società **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.**, l'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento, è prevista dall'art. 1bis lett. f della L.P. 15 giugno 2005, n. 7. E' la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la Provincia di Trento. L'attività fornita dal Consorzio consiste nella produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni comunali. Ai sensi dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 è sempre ammessa la costituzione di società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, tra cui vanno annoverate le società cosiddette strumentali ovvero costituite per gestire servizi nei confronti della pubblica amministrazione. Il consorzio fornisce una continua attività di supporto e consulenza al Comune particolarmente importante vista la specificità dell'ordinamento locale rispetto a quello nazionale. Valutato, pertanto, il ruolo unico svolto dalla medesima società si reputa di confermare il mantenimento della partecipazione. Si ricorda che Il Consorzio ai sensi dell'art. 1bis, lett. f), della L.P. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento. Per effetto di quanto disposto dall'art. 22 della L.P. 25/2012, le norme per le quali anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica e gli enti soci sono tenuti a dare loro le necessarie direttive non si applicano a tale società.

Per i servizi che svolge si reputa di mantenere la partecipazione nel Consorzio dei Comuni.

6. Per quanto concerne la società **Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella**, l'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di un rappresentante di ciascuno di essi nell'organo esecutivo sono espressamente previste dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8, recante Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento, emanata dalla PAT nell'esercizio della propria potestà esclusiva in materia di turismo. Il mantenimento della partecipazione societaria di conseguenza è come tale legittimo a prescindere dal comma 27 della L. 244/2007. Si tratta di una società a prevalente capitale privato, che funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati concorrenziali, regolata dal Codice Civile, nella quale i Comuni detengono una quota minoritaria e non posseggono una "golden share". La partecipazione dei soci pubblici si limita al conferimento di una quota

annuale proporzionata al capitale sociale posseduto ma con tale partecipazione si realizzano forme aggregative pubbliche - private che contribuiscono allo sviluppo socio economico della valle. Pertanto si ritiene non possibile, da parte dell'amministrazione partecipante per legge, dar luogo a piani operativi di razionalizzazione di detta società secondo le disposizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 della L. 190/2014.

Per quanto esposto si reputa di mantenere la partecipazione nell'A.P.T. Dolomiti Paganella.

7. La partecipazione del Comune di Fai della Paganella, unitamente ad altri enti pubblici e soci privati, nella società **Paganella 2001 S.p.A.** con sede in Andalo è stata determinata dalla volontà comune di creare un organismo deputato allo sviluppo sciistico della Paganella avendo di mira soprattutto le ricadute positive che tale sviluppo avrebbe potuto avere per l'economia locale. Tale obiettivo può ben dirsi raggiunto, tanto che l'Altopiano della Paganella ha raggiunto, anche nella stagione turistica invernale, dei livelli di eccellenza con un numero di circa 600.000= presenze alberghiere ed extra-alberghiere imputabili in gran parte all'attività della società Paganella 2001 S.p.A. e dell'altra società locale (Valle Bianca S.p.A. di Andalo) che gestisce impianti di risalita.

Proprio in relazione a tale circostanza i Comune di Fai della Paganella, Andalo e Zambana, unitamente alla società Trentino Sviluppo S.p.a. (società "in house" della Provincia Autonoma di Trento) hanno partecipato negli ultimi quindici anni a diversi aumenti di capitale promossi dalla società Paganella 2001 S.p.A. per finanziare un imponente programma di ammodernamento di impianti di risalita e piste da sci con un investimento complessivo di quasi 60 milioni di Euro.

La partecipazione del Comune di Fai della Paganella ai suddetti aumenti di capitale (per complessivi € 2.549.273,60= è stata finanziata per l'importo di € 2.421.809,92.= mediante contributo provinciale in conto capitale a valere sul Fondo per lo sviluppo locale di cui all'art. 16, comma 3 bis della L.P. 36/93 e s.m. e per il restante importo di € 127.463,68.= mediante risorse proprie dell'Amministrazione comunale.

Pur a fronte di un così importante piano di investimenti i risultati di bilancio della società nell'ultimo triennio, al netto degli andamenti stagionali sfavorevoli, si sono mantenuti sostanzialmente positivi come evidenziato dai risultati di esercizio (utile di € 37.322,00.= al 31.12.2012, utile di € 420.815,00.= al 31.12.2013 e perdita di € 422.056,00.= al 31.12.2014), dalla situazione debitoria che risulta in progressivo e significativo miglioramento (€ 17.527.295,00.= al 31.12.2012, € 13.857.497,00.= al 31.12.2013 ed € 12.814.314,00.= al 31.12.2014) e dalla situazione patrimoniale rimasta sostanzialmente invariata (€ 24.007.946,00.= al 31.12.2012, € 24.428.766,00.= al 31.12.2013 ed € 24.002.710,00.= al 31.12.2014).

Il notevole sforzo economico-finanziario prodotto dalla società Paganella 2001 S.p.A. per la realizzazione del precitato programma pluriennale di ammodernamento di impianti di risalita e piste da sci dà, quindi, ampie garanzie e rassicurazioni alla comunità circa la tenuta del movimento turistico e, di conseguenza, sulla prospettiva del proseguimento, anche nel corso dei prossimi anni, del favorevole trend di sviluppo economico che da tempo caratterizza l'altopiano della Paganella di cui il paese di Fai è parte rilevante. La partecipazione del Comune al capitale della società rappresenta, da questo punto di vista, un riconoscimento della "strategicità" dell'attività svolta da tale società, ai fini dello sviluppo economico della comunità di Fai della Paganella.

E', inoltre, da mettere in evidenza che le società che costruiscono e gestiscono impianti di trasporto a fune svolgono, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 e 4, della L.P. 21.04.1987 n. 7, attività qualificata come servizio pubblico: *"La costruzione e l'esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto si servizio pubblico persone, cose o miste, sono soggetti a concessione da parte della Giunta provinciale... sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie, ad eccezione di quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che devono servirsi occasionalmente delle linea per fini di assistenza medica, di sicurezza pubblica o simili"*.

La partecipazione degli enti pubblici in società che gestiscono impianti di risalita è stata anche oggetto di una richiesta di parere che il Consiglio della Autonomie della P.A.T., in vista della ricognizione che gli Enti locali erano tenuti a svolgere ai sensi dell'articolo 3, commi 27,28 e 29, della L. 244/2007, ha rivolto alla Corte dei Conti - Sezione di Controllo di Trento. La Corte dei Conti in tale occasione ha chiarito che "la legge provinciale n. 7 del 21 aprile 1987 espressamente qualifica servizio pubblico l'attività inerente agli impianti di trasporto a fune, con ciò situandola, naturaliter, fra i servizi di interesse generale. Si evidenzia inoltre che, nel caso in esame, esistono anche i requisiti dell'inerenza territoriale e della stretta connessione tra attività societaria ed il perseguimento degli interessi della comunità amministrata" (Corte dei Conti - Sezione controllo di Trento - Del/Par. n. 3/2009).

Alla luce delle considerazioni in precedenza si ritiene di dover confermare la partecipazione del Comune nella società Paganella 2001 S.p.a. ritenendola indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

8. La partecipazione al gruppo **Dolomiti energia S.p.A.**, che comprende anche le società **Set Distribuzione spa** (9.) e **Trenta spa** (10.) è, invece, qualificabile come strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune, in quanto rilevanti per la promozione dello sviluppo economico e sociale della popolazione locale. Le relative attività attengono a società costituita ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26.03.1977, n. 235, norma di

attuazione dello Statuto speciale in materia di energia, che ha conferito agli Enti locali la facoltà di esercitare le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita di energia elettrica, anche mediante società di capitali, nelle quali gli Enti locali medesimi o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale; tali attività sono consentite nei limiti previsti dal D.Lgs. 16.03.1999, n. 79, che attua la direttiva comunitaria recante norme a tutela della concorrenza per il mercato interno dell'energia elettrica.

La quota di partecipazione del Comune di Fai della Paganella nelle società Set Distribuzione spa e Trenta spa è stata peraltro ed inoltre la risultante di un importante processo di riordino delle attività comunali ed in particolare è frutto del conferimento dell' *ex Azienda Elettrica Comunale* in Set Distribuzione spa per il 'ramo rete ed impianti' ed in Trenta spa per il ramo distribuzione', conferimento avvenuto a far data dal 1 gennaio 2013.

L'operazione, oltre ad un significativo riordino organizzativo e delle attività proprie del Comune, ha portato ad introiti consistenti e rilevanti per il bilancio comunale dai dividendi derivanti da questa partecipazione, così come si desume dalla seguente tabella:

Anno	Società	Dividendi in €
2013	Trenta spa	15.600,00
2013	Set Distribuzione spa	42.563,88
2014	Trenta spa	15.600,00
2014	Set Distribuzione spa	42.563,88

Per quanto esposto si reputa pertanto di mantenere la partecipazione nelle sopradette società.

11. Relativamente alla partecipazione nella società **Primiero Eenergia S.p.A.** si rileva: in data 19 aprile 1988, presso la sede ENEL di Roma, veniva sottoscritta, tra l'ENEL e la Provincia Autonoma di Trento, la "Convenzione" per la regolamentazione dei rapporti relativi al subingresso nelle concessioni e nel possesso di alcuni impianti idroelettrici. La sottoscrizione della convenzione rappresentava l'atto conclusivo di una lunga vicenda, avviata nel corso del 1986, avente ad oggetto la catena degli impianti idroelettrici SAVA del Primiero - Vanoi che, sulla base degli accordi intercorsi, venivano trasferiti dalla SAVA all'ENEL, ma con la possibilità, in base al suddetto accordo, di un successivo ulteriore trasferimento dall'ENEL a soggetti provinciali. Nell'ambito della cornice giuridica definita dalla norma statutaria in materia di produzione e distribuzione di energia idroelettrica, il D.P.R. 235/77 la cui attivazione è ritenuta essenziale ai fini dell'attivazione della convenzione ENEL - P.A.T.

La partecipazione è quindi qualificabile come necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune.

12. Le attività espletate dalla società **A.S.I.A.** sono da ritenersi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche alla luce del Programma di razionalizzazione delle partecipate locali di data 7.8.2014 del Commissario straordinario per la revisione della spesa (Relazione Cottarelli), che ricomprende tali attività a pag. 15 nella Tavola III.1 (Settori di attività in cui la semplice delibera dell'amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione). Tra le attività indicate in detta tabella, nei servizi pubblici a rete sono indicati espressamente e si fa riferimento al servizio idrico integrato, gas, energia elettrica, *rifiuti*, trasporto pubblico locale e per l'energia elettrica. A.S.I.A. s.p.a. gestisce il servizio di raccolta e avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti solidi urbani, promuove e gestisce la raccolta differenziata, i CRM comunali e si occupa dell'applicazione della tariffa di igiene ambientale (TIA). Ai sensi dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale o l'acquisizione di partecipazioni in tali società. Risponde al modello dell'in house providing secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 6/2004. Allo stato attuale non si ravvisano, pertanto, elementi che possano indurre allo dismissione delle quote in ASIA S.p.A.

13. Il **Consorzio F.A.I. Vacanze** è costituito per il perseguimento di finalità consortili e mutualistiche e non ha scopo di lucro. Esso ha ad oggetto l'istituzione di un'organizzazione comune tra i consorziati in materia di sviluppo di impresa e di risorse umane preposta alla ideazione, progettazione, realizzazione e fornitura di servizi, destinati a persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, anche diverse dai consorziati, preminentemente di tipo turistico. Con tale partecipazione si realizza una forma aggregativa pubblico - privato che contribuisce allo sviluppo socio economico del paese.

La partecipazione è ritenuta quindi necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune, in quanto rilevante per la promozione dello sviluppo economico e sociale della popolazione locale, intendendo per locale lo stretto ambito del paese, laddove le politiche di 'ambito' sono invece demandate all'Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella di cui il Consorzio è parte. A tal proposito, la disponibilità di un Consorzio 'locale' è anche da mettere in relazione alla necessità di avere obbligatoriamente un soggetto giuridico di questa natura quale componente della compagine sociale della stessa Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella.

La partecipazione al Consorzio non prevede, al contrario dei soci privati, alcuna quota annuale di adesione o proporzionata al capitale sociale posseduto.

Nelle more di un progetto di rivisitazione della governance turistica dell'Altopiano della Paganella con la finalità di adeguarla a scenari in continua evoluzione, progetto già avviato

dalla stessa Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella e dalle singole Amministrazioni e realtà locali e che potrà eventualmente portare a nuovi assetti, qui si conferma la necessità di mantenere la partecipazione nel Consorzio Fai Vacanze.

Dall'analisi sulle singole società risulta che nessuna delle sopra richiamate società è composta da soli amministratori o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Inoltre, risulta che nessuna delle sopra richiamate società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga. Pertanto, per queste, non sono necessarie operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.

Fai della Paganella, 12 agosto 2015

\*\*\*